



Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
protocollo@pec.comune.alessandria.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_A182 - C_A182 - 1 - 2025-03-13 - 0025221

ALESSANDRIA

Codice Amministrazione: **C_A182**

Numero di Protocollo: **0025221**

Data del Protocollo: **giovedì 13 marzo 2025**

Classificazione: **1 - 11 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: DELIBERAZIONE N. 27/2025/SRCPIE/REG COMUNE
DI ALESSANDRIA APPROVATA DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE --- COMUNE DI
ALESSANDRIA ESAME DEL REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI A FAVORE DI
SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3,
COMMA 57 DELLA LEGGE 244/2007 CON INVITO ALLA REVISIONE
COMPLETA**

MITTENTE: CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO
PIAZZA CASTELLO 165

10122 TORINO

Note:



CORTE DEI CONTI

STRUTTURA DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
del Comune di Alessandria (AL)

Oggetto: Comune di Alessandria (AL) - Esame del regolamento sugli incarichi a favore di soggetti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 57 della Legge 244/2007.

Con riferimento all'oggetto, si allega la deliberazione n. 27/2025/REG approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 27 febbraio 2025.

Distinti saluti.

Il Funzionario preposto
Margherita Ragonese



CORTE DEI CONTI

Piazza Castello, 165 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 27/2025/SRCPIE/REG

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario - relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57;

visto l'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e ss.mm.ii. vista la Legge 14 marzo 2013 n. 33;

visto l'articolo 14 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Viste le Deliberazioni nn. 362/2013/SRCPIE/INPR e 54/2021/SRCPIE/INPR, con le quali questa Sezione ha dettato una serie di precisazioni nella materia del conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il vigente regolamento, a suo tempo modificato con deliberazione della giunta comunale n. 273 del 19/10/2011 del Comune di Alessandria recante limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze a soggetti esterni all'amministrazione;

Vista l'ordinanza n. 7 del 25 febbraio 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo referendario dott. Diego Maria POGGI.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Alessandria, in sede di riscontro istruttorio sull'analisi di un incarico di collaborazione occasionale conferito a soggetto esterno, ha trasmesso con nota del 30 ottobre 2024 il proprio vigente regolamento comunale sul conferimento di incarichi esterni.

Tale regolamento, in origine approvato con deliberazione della Giunta comunale n.28 del 27.01.2008, risulta successivamente modificato con le seguenti deliberazioni di Giunta: n.152 del 28.05.2008; n. 285 del 16/09/2009; n. 402 del 09/12/2009, e da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 273 del 19/10/2011.

Osservato il lungo tempo trascorso dall'ultima modifica regolamentare, ed alla luce delle rilevanti modifiche normative che hanno interessato la materia degli incarichi a personale esterno all'amministrazione, a norma dell'articolo 7 del D. Lgs n. 165/2001, nonché delle indicazioni promananti dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, che la scrivente

Sezione ha sintetizzato con le proprie delibere di indirizzo nn. 362/2013/SRCPIE/INPR e 54/2021/SRCPIE/INPR, in assenza di modifiche spontaneamente assunte dall'ente alla luce del mutato contesto normativo e giurisprudenziale, sussiste la necessità di una disamina approfondita del testo in questione.

Sono emersi una serie di profili di non conformità alla Legge e perciò il Magistrato istruttore ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione.

IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), come sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, gli enti locali, con il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze.

Tali disposizioni regolamentari, ai sensi del successivo comma 57, devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (sin dalla delibera n. 6/AUT/2008 della Sezione delle autonomie), tale invio è finalizzato all'espletamento delle funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Il controllo espletato non incide, nel caso specifico, sull'efficacia dell'atto, ma si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, finalizzato al confronto tra il regolamento adottato dall'ente e i parametri normativi vigenti (fra cui, in particolare, l'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000) in un'ottica non più statica, ma dinamica che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, conduca all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente (sentenze nn. 228/2017, 39/2014, 60/2013 e 198/2012).

Quanto ai presupposti di legittimità del ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, questi sono specificamente enucleati dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, da ultimo quelle apportate dal D. Lgs n. 75/2017.

La linea interpretativa restrittiva è, tuttavia, costante, in quanto, in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali -e negli stretti limiti previsti dalla legge- possono ricorrere all'impiego di personale esterno.

A tal fine il comma 5-*bis* dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche *"di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro"*, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale -e, se del caso, dirigenziale- del funzionario stipulante.

L'entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell'art. 1 co. 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l'art.22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75). Pertanto solo fino al 30 giugno 2019 le amministrazioni pubbliche hanno potuto ricorrere a tale tipologia contrattuale, nel rispetto degli altri parametri normativi e da ciò consegue che il regolamento del Comune di Alessandria dovrà risultare conforme a tale ultimo aggiornamento normativo.

Dalla disamina del testo si rileva infatti la permanenza di numerosi riferimenti alle collaborazioni "coordinate e continuative" e precisamente all'articolo 1, comma 4 lettera c) al numero 3, e l'intero titolo I del capo III, con gli articoli dal 17 al 22, specificamente dedicati alle collaborazioni coordinate e continuative.

Va detto peraltro che i citati riferimenti a tale tipologia contrattuale possono considerarsi già suscettibili di doverosa disapplicazione per mancanza della base giuridica normativa primaria legittimante, dal momento che l'avvenuta entrata in vigore della novella all'art. 7, comma 5bis, del D.Lgs n. 165/2001 preclude alle amministrazioni pubbliche la stipula di contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa.

Parimenti il testo del regolamento risulta obsoleto laddove contiene plurimi riferimenti a disposizioni del codice dei contratti pubblici a suo tempo disciplinato con il D. Lgs n. 163/2006, che quindi non tengono conto del periodo di vigenza del D. Lgs n. 50/2016 e dell'attualmente vigente codice approvato con il D. Lgs n. 36/2023.

Ne consegue l'invito al comune di Alessandria a una revisione completa del proprio regolamento, con eliminazione di tutti i riferimenti a testi normativi o istituti giuridici abrogati o aboliti.

La Sezione indi si sofferma sulle disposizioni che appaiono discostarsi in modo più evidente dal dettato normativo e per le quali occorre che il Comune di Alessandria provveda ad adeguare il testo, in relazione al contenuto del menzionato art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nelle parti oggetto di successiva illustrazione, in quanto non in linea con la disciplina di legge e con le interpretazioni ormai consolidate offerte dalla giurisprudenza.

1. Presupposti per il conferimento di incarichi: l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente.

L'articolo 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 elenca i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi esterni, e precisamente:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

Nel dare attuazione a tale disposizione, il regolamento dell'ente, all'articolo 3, prevede testualmente che *"Il conferimento da parte dell'Amministrazione di incarichi ad esperti esterni è ammissibile:*

per esigenze straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio;

qualora il personale in organico sia oggettivamente indisponibile;

per prestazioni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

Le diciture adottate dall'ente appaiono in parte carenti, dal momento che non menzionano i presupposti richiesti dalla Legge alle lettere a) e d) del comma 6 sopra citato; nel conseguire un inammissibile ampliamento teorico delle possibilità in ragione delle quali il comune potrebbe avvalersi di professionalità esterne, anche in conflitto con i presupposti sanciti dal Legislatore; infatti la mancata menzione di un requisito previsto dalla legge, potrebbe indurre gli organi dell'ente a ricorrere a prestazioni occasionali di esterni anche in assenza dei requisiti richiesti dalla legge ma non riprodotti nel regolamento.

Anche la dicitura *"qualora il personale in organico sia oggettivamente indisponibile"* appare ampliativa dei presupposti, in contrasto con quanto previsto dalla Legge; parlare di *"indisponibilità oggettiva"* si presta infatti a comprendere fenomeni più estesi, mentre la disposizione di legge richiede l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno. In altri termini, la citata *"indisponibilità oggettiva"* risulta assai meno stringente come requisito, potendo essere adottata in qualsiasi condizione di carico di lavoro particolarmente intenso gravante sul personale assunto.

In effetti tale conseguenza applicativa è confermata dal successivo articolo 15, comma 5, che enumera quelli che si considerano *"casi di impossibilità oggettiva"*, ovvero: *"la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista; l'assenza di risorse umane disponibili in relazione alla specifica professionalità richiesta; gli impedimenti di natura gestionale (ad esempio: rilevanti, non occasionali, e documentabili carichi di lavoro), di*

natura organizzativa (ad esempio: dotazione organica ridotta); i particolari compiti esercitati dal personale; l'inesigibilità delle prestazioni".

Come è evidente, il combinato disposto regolamentare si risolve in una sostanziale elusione dell'obbligo normativo, dal momento che ciò che la legge richiede come impossibilità oggettiva di utilizzo del personale interno viene derubricata a mera difficoltà operativa, quando non a condizione cronica di carenza di personale in servizio rispetto ai fabbisogni; è chiaro che, con condizioni simili, il conferimento di incarichi esterni diventa esperibile con estrema frequenza.

Come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna (delibera n. 135/2024/INPR) e dalla Sezione regionale di controllo del Molise (delibera n. 67/2024), *"Non integra i presupposti dell'art. 7, c. 6, la circostanza che le risorse presenti siano già impegnate a tempo pieno: l'incarico, infatti, deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur urgenti per mancata, erronea o tardiva valutazione o programmazione dei fabbisogni di personale; inoltre, il conferimento deve essere adeguatamente motivato, nel senso che l'ente è tenuto a dimostrare, con congrua ed esaustiva motivazione, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente".*

Ne deriva che in presenza di professionalità all'interno dell'amministrazione, al fine di procedere al conferimento di un incarico esterno, questa non potrà limitarsi a mere enunciazioni generali circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse in servizio, ma è tenuta a accertare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall'ente, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente (cfr. Corte dei conti, Sez. Veneto, delib. n. 114/2019).

Inoltre, afferendo a una situazione di bisogno (di prestazioni ad alto contenuto professionale) necessariamente temporanea, l'impossibilità oggettiva andrà motivata di volta in volta in concreto adducendo elementi specifici, senza poter fare semplice rinvio a clausole regolamentari esemplificative che, di fatto, si prestino ad ampliare oltre misura la portata della disposizione normativa di rango legislativo.

Ne consegue la necessità che il testo dell'articolo 3 risulti più aderente ai contenuti previsti dal comma 6 dell'articolo 7.

Più aderente al dettato normativo è invece il testo dell'articolo 4, rubricato "Presupposti di legittimità"; a parere del Collegio, non potendosi dubitare che gli incarichi possano essere conferiti unicamente a soggetti "esperti" (che la legge meglio definisce "di comprovata specializzazione", giacché la parola "esperto" potrebbe limitare la scelta a soggetti che abbiano maturato un certo periodo di "esperienza" nel campo), l'intero articolo 3 potrebbe essere eliminato.

Parimenti, alcune delle ipotesi enumerate dall'articolo 15, comma 5, (tra cui la dotazione organica "ridotta", ovvero il semplice dato quantitativo di personale in servizio inferiore ai fabbisogni), per le stesse ragioni sopra esposte, non appaiono conformi alla Legge.

2. Possibilità di derogare alla procedura comparativa per il conferimento di incarichi.

L'articolo 8 del regolamento in esame, rubricato "affidamento diretto" disciplina i casi in cui l'ente, nella persona del dirigente competente, è autorizzato a conferire incarichi professionali in via diretta senza previo esperimento di procedure comparative.

Dal momento che il comma 6bis dell'articolo 7 impone di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative tra possibili soggetti idonei all'incarico, le eccezioni a tale principio sono particolarmente circoscritte.

Le linee-guida emanate in materia dalla Sezione regionale dell'Emilia-Romagna (delibera n. 135/2024) evidenziano l'illegittimità dell'affidamento diretto anche "*in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti*" (in tal senso, anche recentemente, questa Sezione con delibera n. 21/2025/REG, sempre in materia di regolamenti degli enti locali).

La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, casistiche più volte oggetto di pronunciamento da parte delle Sezioni regionali di controllo.

Il testo adottato dal Comune di Alessandria è il seguente:

"Il Dirigente competente può conferire, a soggetti esterni, incarichi in via diretta, ovvero senza l'esperimento di procedure pubbliche di selezione, quando ricorrano le seguenti condizioni:

per attività comportanti prestazioni oggettivamente non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni documentalmente comprovate, quali a titolo esemplificativo quelle di cui all'art. 57 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

in casi di somma urgenza e indifferibilità di natura oggettiva, connessa a circostanze e condizioni eccezionali di pubblico interesse che non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione e fermo restando l'obbligo di motivare in modo dettagliato e circostanziato il caso concreto ed eccezionale, in ogni caso per cause non imputabili all'Amministrazione conferente;

in caso di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzati quindi da un rapporto "intuitu personae" comportanti una spesa equiparabile ad un rimborso spese quali ad esempio: partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di pubblicazioni e simili nonché attività formative svolte in favore del personale dell'Ente;

per singoli incarichi – non frazionabili che abbiano un valore unitario, sia a preventivo che a consuntivo, inferiore a € 5.000,00 lordi, previa valutazione della possibilità di esperire, per il conferimento di incarichi di collaborazione, una procedura semplificata di comparazione curriculare di almeno tre candidati.

2. Nell'atto di affidamento dell'incarico il Direttore d'Area o il Direttore di Direzione, secondo le rispettive competenze, indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente."

Con riferimento alla prima esenzione, e ferma l'inutilizzabilità del rinvio a una norma ormai abrogata da tempo, va comunque evidenziato che l'articolo 57 del D. Lgs n. 163/2006 consentiva l'affidamento diretto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nel caso in cui *"per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato"*.

La più lata dicitura di *"prestazioni oggettivamente non comparabili"* risulta incompatibile con il dettato del comma 6bis e con gli approdi giurisprudenziali sopra richiamati; in ogni caso, la nozione, riconosciuta ed elaborata dalla giurisprudenza contabile di *"unicità della prestazione ottenibile sotto il profilo soggettivo"*, applicabile in ambito letterario, artistico o anche tecnico-industriale, richiede comunque l'esistenza di un solo operatore in grado di fornire la prestazione richiesta, per essere la stessa marcatamente connotata dalla soggettività del prestatore, o da diritti di proprietà intellettuale.

Ne consegue che la prima esenzione, essendo formulata in termini non conformi al dato normativo, dovrà essere rivista e ricondotta alla nozione comunemente accettata di *"unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo"*.

La seconda esenzione appare in linea con il dettato normativo.

Quanto alla terza, la stessa è accettabile nella misura in cui sia circoscritta alle attività formative e alle docenze, che effettivamente risentono delle qualità professionali soggettive del docente o del formatore richiesto; non appaiono invece conformi a legge i richiami alla fiducia personale e all'esiguità del compenso in quanto l'obbligo di trasparenza della selezione dei potenziali idonei prescinde del tutto dalla misura del compenso accordato o accordabile.

La quarta esenzione dalla previa procedura comparativa è così formulata nel testo regolamentare: *"per singoli incarichi – non frazionabili che abbiano un valore unitario, sia a*

preventivo che a consuntivo, inferiore a € 5.000,00 lordi, previa valutazione della possibilità di esperire, per il conferimento di incarichi di collaborazione, una procedura semplificata di comparazione curriculare di almeno tre candidati".

In pratica, la ricerca di almeno tre curricula viene rimessa alla piena discrezionalità del dirigente, che è però libero di non darvi corso in caso di incarichi comportanti un compenso inferiore a euro cinquemila comprensivi di oneri e imposte.

Sul punto il Collegio ribadisce che, a differenza di quanto previsto in materia di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi ex D. Lgs n. 36/2023, la disciplina degli incarichi libero-professionali ex art. 7 del D. Lvo 165/2001 non prevede procedure differenziate a seconda dell'importo della prestazione (cfr. le deliberazioni di questa Sezione nn. 122/2014, 34/2018 e, più recentemente, 24/2019, 25/2020 e 21/2025).

Risulta infatti illegittima una generica esclusione del principio concorsuale che, prescindendo da particolari circostanze di fatto, si basi in modo generalizzato sul modico valore del corrispettivo o sulla individuazione di una soglia di valore (in tal senso anche SRC per la Lombardia con deliberazione n. 162/2010/REG e la SRC per la Calabria con deliberazione n. 36/2009/REG).

Inoltre la previsione regolamentare di soglie di valore escludenti la necessità di prelieve procedure comparativa è già stata oggetto di espliciti richiami da parte di questa Sezione, da ultimo con la deliberazione di indirizzo n. 54/2021, la quale aveva a sua volta riportato *in parte qua* la delibera n. 362/2013; ivi già si affermava che *"il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez.Contr. Lombardia n. 67/2012/IADC). Non può ritenersi legittima, quindi, la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa al di sotto di una soglia individuata in valore monetario (o di un numero massimo di ore della prestazione richiesta al collaboratore), poiché "la materia è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi, pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri", in particolare agli affidamenti in economia (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09; Sez. contr. Prov. Trento, n. 2/10 e n. 8/10)".*

Va quindi ribadito, sulla scorta di più precedenti, tra cui le delibere nn. 25 e 79 del 2020 di questa Sezione che, a differenza di quanto previsto dal vigente codice dei contratti pubblici, la disciplina degli incarichi non prevede procedure selettive differenziate a seconda dell'importo della prestazione, e che l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le

"procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione" non sorge in riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo, ma risulta generalizzato.

Deve pertanto riaffermarsi che "la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso (quand'anche equiparabile a un rimborso spese) non possono comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione dell'incarico, e perciò risulta illegittima la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario" (Sez. regionale di controllo per il Piemonte, delib. n. 54/2021/INPR).

Sempre in tale sede questa Sezione rammentava che "disposizioni che, sulla base di indici generici o molto elastici, autorizzano l'amministrazione a procedere all'affidamento diretto di incarichi senza previa selezione pubblica, risultano in conflitto con il dato normativo ripetutamente richiamato" e che l'orientamento giurisprudenziale, anche del giudice amministrativo, risultava costante sul punto, con la conseguenza che "le disposizioni regolamentari formulate nei sensi di cui sopra e che risultassero ancora in vigore, devono comunque essere disapplicate dall'amministrazione conferente, per esplicita contrarietà al dato normativo di rango superiore".

Pertanto, in conformità al comma 6ter dell'articolo 7 che stabilisce "I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6", il Comune di Alessandria dovrà provvedere a una profonda revisione dell'articolato in subiecta materia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate in motivazione

DICHIARA

L'articolo 1, comma 4, lettera c) al numero 3; l'articolo 3; l'articolo 8; l'articolo 15, comma 5, e gli articoli dal 17 al 22 del Regolamento per il "conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione" del Comune di Alessandria non conformi alla disciplina di legge, per quanto esposto in parte motiva,
e per l'effetto

INVITA

l'Amministrazione comunale di Alessandria

ad operare una revisione completa del proprio regolamento disciplinante il conferimento di incarichi esterni, con eliminazione di tutti i riferimenti a testi normativi o istituti giuridici abrogati o aboliti;

ad adottare le conseguenti misure per conformare il proprio regolamento alla legge vigente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, trasmettendo il nuovo testo regolamentare aggiornato entro i successivi trenta giorni;

Conclusivamente

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente e al Sindaco del Comune di Alessandria, rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella Camera di consiglio riunitasi in Torino il giorno 27 febbraio 2025.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **12 marzo 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE